Image not found or type unknown

Printer-friendly version

Istruzioni diritto annuale 2013

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 261118 del 21.12.2012 ha confermato anche per l'anno 2013 le identiche misure del diritto annuale definite per l'anno 2011 con Decreto interministeriale 21 aprile 2011 (vedi Normativa).

Il diritto annuale è dovuto per l'anno 2013, alle Camere di Commercio territorialmente competenti, da parte delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese e dei soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) alla data del 1º gennaio 2013, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435).

FOGLIO DI CALCOLO 2013: Ausilio al calcolo del diritto dovuto (xls)

Quando si paga

Prorogato il termine del 17 giugno 2013 per il versamento del diritto annuale

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2013 (GU numero 139 del 15/6/2013), i **contribuenti tenuti ai versamenti** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 17 giugno 2013, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, effettuano i predetti versamenti:

- **entro il giorno 8 luglio 2013**, senza alcuna maggiorazione;
- **dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013**, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per le imprese che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (esercizio 1/1 - 31/12) la scadenza del pagamento corrisponde al **17 giugno 2013**, mentre per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare il termine è variabile, al pari delle altre imposte, a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.

Il pagamento può essere effettuato anche nei trenta giorni successivi maggiorando l'importo dello 0,40%. La maggiorazione deve essere applicata anche nel caso in cui il diritto venga pagato utilizzando in compensazione eventuali crediti relativi ad altri tributi.

Eventuali proroghe delle scadenze stabilite per le imposte sui redditi, si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

Come si paga

Il versamento va eseguito in unica soluzione, tramite modello di pagamento F24 in via telematica, secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle entrate. È possibile versare quanto dovuto per il diritto annuale utilizzando, **in compensazione**, eventuali crediti relativi a qualsiasi tributo e/o contributo.

Il diritto annuale **non può essere frazionato** in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Il pagamento **non può essere rateizzato**.

Per l'anno 2013 la Camera di Commercio di Bergamo non ha deliberato aumenti delle misure del diritto annuale in applicazione del comma 10 dell'Art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (pdf).

Arrotondamenti

Indicazioni sui criteri di calcolo e di arrotondamento sono contenute nella Nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello Sviluppo Economico (pdf).

Trasferimenti

Nel caso di **trasferimento della sede** legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2013 **è dovuto solo** alla Camera di Commercio in cui risultava iscritta al 1º gennaio 2013.

Ravvedimento operoso

Per sanare l'eventuale omesso, incompleto o tardivo versamento del diritto annuale è possibile usufruire del Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 - Regolamento sanzioni (pdf) del Ministero delle attività produttive e al Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bergamo (pdf).

Rilascio certificazioni

A partire dal 1º gennaio dell'anno successivo alla scadenza, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese è condizionato all'avvenuto pagamento del diritto annuale.

Ultima modifica
Martedì 20 Gennaio 2026
Condividi
Reti Sociali
Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

form-jSQkkYRBHy7NFXZMk0M1Tv6s3Po-18THI1bfnAOB8cM
Aliquota
fivestar_form_1